



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Adriano IASILLO	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Lazio 1 con provvedimento del 28 gennaio non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione della Camera dei Deputati, distinta dal contrassegno U.I.L.S., presentata in pari data, trattandosi di lista di candidati senza sottoscrittori;

- rilevato che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Lazio 1 ha motivato la decisione, evidenziando che l'art. 18 bis d.P.R. 361/57 e successive modifiche prevede soltanto per i partiti o per i gruppi politici, costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali, la possibilità di

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

presentare liste senza sottoscrizioni e che dalla comunicazione della Camera dei Deputati in data 4 gennaio 2018 non risulta che tra i gruppi parlamentari presso la Camera dei Deputati vi sia l'Unione Imprenditori Lavoratori Socialisti- U.I.L.S.-;

- rilevato che il provvedimento è stato notificato il 29 gennaio 2018 al Sig. Gasparo Antonino, legale rappresentante del Movimento Politico denominato U.I.L.S. e delegato alla presentazione della lista;

- considerato che in tale qualità Antonino Gasparo, unitamente a Barbara Renzi, anch'ella delegata, ha presentato ricorso, pervenuto a quest'Ufficio il 30 gennaio 2018 alle ore 18.50, avverso la decisione di non ammissione della lista per difetto di sottoscrizioni, deducendo che:

- la decisione va annullata per violazione di legge, in primo luogo, perché viola le norme costituzionali di cui agli artt. 1, 3 e 48, 49 e 51, che garantiscono la parità dei cittadini davanti alla legge, la libertà di voto, la libertà dei cittadini di associarsi e di costituire partiti politici nuovi, che hanno diritto di concorrere in condizioni di parità alle elezioni;

- tali norme impongono al legislatore di garantire la libera formazione della volontà politica del cittadino avente diritto al voto in condizioni di perfetta parità, mentre la recente legge elettorale lede i principi di libertà e uguaglianza del voto, ponendo eccessivi ostacoli al sorgere di nuovi partiti e comprimendo la libertà dei cittadini di accedere alle cariche elettive; i tempi stretti previsti per la presentazione delle candidature menomano la libertà e l'eguaglianza del voto, stante l'estrema difficoltà di raccogliere ed autenticare tutte le firme necessarie a presentare la lista in margini

temporali ridottissimi, con conseguente eliminazione in partenza di liste potenzialmente concorrenti e destinazione dei voti ad altre formazioni politiche, come scelta obbligata;

- in tal modo sono favoriti partiti che hanno una rappresentanza in parlamento, a discapito dei cittadini, che vedono frustrata la libertà di voto e di creare nuovi partiti e preclusa la possibilità di difendere i propri valori in sede parlamentare;

- l'art. 18 bis d.P.R. 361/57 e ss.mm. discrimina i partiti, privi di gruppo parlamentare, richiedendo adempimenti non richiesti ai partiti con rappresentanza parlamentare, né assicura una condizione di parità ai cittadini per la partecipazione alle competizioni elettorali, svilendone i diritti politici;

- per tali ragioni i ricorrenti chiedono l'ammissione della lista, illegittimamente esclusa dalla competizione elettorale;

- lette le deduzioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lazio 1;

- rilevata l'oggettiva insussistenza dei presupposti di ammissibilità della lista, previsti dall'art. 18 bis d.P.R. 361/57 e ss.mm., riconosciuta dagli stessi ricorrenti, che, infatti, non censurano il merito del provvedimento impugnato, ma le scelte legislative;

- ritenuto che le censure dei ricorrenti esulano dall'ambito valutativo di quest'Ufficio, che ai sensi dell'art. 23 d.P.R. cit. ha unicamente competenza a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati per le cause tassativamente indicate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. e non su altri profili;

- che comunque, non appare irragionevole il differente trattamento previsto per i partiti o gruppi, che hanno già dimostrato di avere una base elettorale;

- che d'altra parte l'obbligo di presentazione delle liste con sottoscrizioni non costituisce, certo, un'innovazione introdotta dalla nuova legge elettorale;

- che, dunque, il ricorso presentato da Antonino Gasparo e Barbara Renzi va rigettato.

PQM

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 1 febbraio 2018

I componenti

Adriano Iosillo

Luigi Casarò

[Signature]

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria

oggi 01 FEB 2018 ore 15,30

L'FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. ssa *[Signature]* Silvia ACETO

[Signature] Dell. no. sbe Aceto